

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 22 luglio 2013 - n. 24
Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n. 15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con particolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 27 settembre 2012, n. 4, recante «*Disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione*» con la quale, al fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione inseguito agli eventi sismici del maggio 2012.

Considerato che, con propria ordinanza 14 maggio 2013, n. 18 si è provveduto:

- ad adeguare il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo di autonoma sistemazione a quello individuato dal richiamato d.l. 26 aprile 2013, n. 43, prorogandolo al 31 dicembre 2014;
 - a rinviare ad una successiva ordinanza da emanarsi entro i successivi 120 giorni, la rivisitazione dei criteri di accesso all'istituto del contributo di autonoma sistemazione, al fine di renderli coerenti con le effettive esigenze di assistenza alla popolazione in costanza del decisamente più ampio periodo di vigenza dello stato di emergenza.
- Ritenuto conseguentemente necessario:

- provvedere, in considerazione delle previsioni della richiamata Ordinanza n. 4/2012, alla definizione di un regime di nuove regole, con decorrenza 1° ottobre 2013, così come meglio indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione, entro il 16 settembre 2013, a pena di inammissibilità, di un'apposita domanda di contributo, secondo il modello allegato in *fac-simile*, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

Dato atto che sino all'efficacia delle previsioni della presente ordinanza sono confermati e fatti salvi termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi previsti dalle precedenti ordinanze n. 18 del 14 maggio 2013 e 4 del 27 settembre 2012;

Visto l'art.27, comma 1°, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di regolamentare, come meglio descritto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, i criteri, le procedure ed i termini per la prosecuzione, a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e sia stata dichiarata inagibile e/o sgomberata con provvedimento della competente autorità, ovvero sia ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità;

2. di stabilire che tutti i nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti che siano interessati alla richiesta del nuovo contributo, ivi compresi quelli che già percepiscano il beneficio, debbano presentare, entro e non oltre il 16 settembre 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda, secondo il modello di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

3. di provvedere con successivo atto, sulla scorta dell'acquisizione delle istanze di contribuzione, alla rideterminazione degli oneri previsti con l'ordinanza n. 18/2013 a copertura dell'applicazione dell'istituto dell'autonoma sistemazione;

4. Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il preventivo controllo di legittimità ai sensi della l. 20/1994;

5. Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

----- • -----

DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI I CRITERI, LE PROCEDURE ED I TERMINI PER LA RICHIESTA A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2013, DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Articolo 1

Presentazione della domanda di contributo

Tutti i Nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti⁽¹⁾ che ne siano interessati, ivi compresi quelli che già percepiscano il beneficio, devono presentare, **entro e non oltre il 16 settembre 2013**, a pena di inammissibilità apposita domanda di assegnazione del «nuovo contributo per l'autonoma sistemazione», utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegato alle presenti disposizioni.

La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione principale, abituale e continuativa, distrutta, sgomberata o dichiarata inagibile.

La domanda di contributo (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.28 dicembre 2000 n. 445) può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per Posta Elettronica Certificata. Ai fini dell'ammissibilità faranno rispettivamente fede: la data di effettiva consegna e protocollazione da parte degli uffici comunali, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante e la marca temporale della PEC. Qualora la domanda non venga sottoscritta dal richiedente davanti al pubblico ufficiale autorizzato a riceverla ovvero sia stata validata elettronicamente con firma digitale, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda di contributo trasmessa o consegnata oltre il termine di scadenza sopra indicato è irricevibile; di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o sia mancante dell'allegato quando prescritto, il Comune, in sede di istruttoria, ne richiede l'integrazione, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile; di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Articolo 2

Abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile

Per abitazione principale, abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al richiedente il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione inagibile.

La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:

- Contratto di locazione o di comodato d'uso;
- Utenze e relativi consumi;
- Contratto di lavoro;
- Attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;
- Passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi sismici.

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione principale dichiarata inagibile, in cui risulta stabilita alla data degli eventi la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al punto precedente.

Articolo 3

Presupposti per la concessione del contributo

Il contributo spetta al nucleo familiare che provveda autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra sistemazione alloggiativa.

Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° ottobre 2013 e la data di ripristino dell'agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

All'atto della domanda, il richiedente, qualora sia proprietario dell'immobile, deve dichiarare, fra l'altro, il proprio impegno ad effettuare i lavori necessari al ripristino dell'agibilità dell'abitazione ai fini del rientro.

Nel caso in cui il richiedente il contributo occupasse l'abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato d'uso, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve rendere una delle due dichiarazioni seguenti:

- a) il proprio impegno a fare eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto di locazione o il comodato d'uso; in tal caso il contributo spetta secondo le modalità previste al successivo art.7;
- b) la propria indisponibilità a proseguire il contratto di locazione o di comodato d'uso al ripristino dell'agibilità; in tal caso il contributo spetta sino al 28 febbraio 2014.

Articolo 4

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 16 settembre 2013, i Comuni, previa verifica della corretta presentazione delle domande, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.

Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande presentate e comunque in misura non inferiore al 5% delle stesse. Per esigenze di celerità delle procedura di liquidazione dei contributi il controllo può essere

(1) Nucleo familiare la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e/o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

eseguito in una fase successiva e comunque entro il 31 dicembre 2013 e fatti salvi eventuali recuperi di somme eventualmente non dovute. L'esito dell'attività di controllo è comunicato alla Struttura Commissariale.

In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione atta a comprovarne la correttezza; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.

Articolo 5

Importo mensile del contributo

Il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare.

Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200,00 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell'abitazione.

Articolo 6

Composizione numerica del nucleo familiare e casi di riduzione e di aumento del contributo

Il contributo, fermo restando il massimale mensile:

- è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
- è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
- è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione;

Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si verificano.

Articolo 7

Durata del contributo per i proprietari della propria abitazione principale inagibile

Il contributo spetta sino alla data di revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero.

A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell'agibilità deve essere presentata al Comune entro 10 giorni dalla fine degli stessi. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle ordinanze 15 e 16 per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero, il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

Il presupposto per percepire il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione è l'impegno da parte del proprietario dell'immobile al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata; pertanto:

- a) per coloro che presentino la domanda di contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 15/2013 (Esiti di agibilità B, C) entro la scadenza ivi prevista dell'11 marzo 2014, i lavori devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del relativo contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti. Decorso inutilmente tale termine il contributo per l'autonoma sistemazione decade automaticamente.
- b) per coloro che presentino la domanda di contributo per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 16/2013 (Esito di agibilità E0, E1, E2 ed E3) entro la scadenza ivi prevista dell'11 marzo 2014, i lavori devono essere ultimati entro 36 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.
- c) per coloro che non presentino domanda di contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione entro i termini previsti dalle richiamate ordinanze del Commissario delegato, i lavori devono iniziare entro il giorno 11 aprile 2014 (30 giorni dalla scadenza fissata per coloro che presentano domanda) ed essere ultimati entro i termini previsti nelle precedenti lettere a) e b) ovvero entro 18 o 36 mesi. Entro 10 giorni dall'inizio dei lavori l'interessato deve darne comunicazione al Comune. L'inutile decorso dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori determina, alla rispettiva scadenza, l'automatica decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione concesso.
- d) per coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato i lavori alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applicano i termini per l'ultimazione, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a) e b), ovvero entro 18 o 36 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori. L'inutile decorso dei termini in parola determina, alla loro scadenza, l'automatica decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione concesso.

Qualora siano inutilmente decorsi i termini precedentemente fissati per l'avvio e l'ultimazione dei lavori, il contributo per l'autonoma sistemazione dovrà essere restituito per l'intero importo percepito dal 1° ottobre 2013.

Articolo 8

Casi di decadenza o di sospensione del contributo

Fatti salvi i casi di decadenza o di sospensione dell'erogazione del contributo già intervenuti, il nuovo contributo non sarà erogato far data dal 1° ottobre 2013 per:

- il nucleo familiare che non presenti domanda di concessione per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione entro il 16

settembre 2013;

- il nucleo familiare occupante, alla data degli eventi sismici, l'abitazione distrutta o inagibile a titolo di locazione o di comodato d'uso, per il quale il proprietario non sottoscrive la dichiarazione di cui all'art.3, 4° capoverso, lettera a);
- il nucleo familiare che dichiara, nel modulo di domanda per la concessione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell'abitazione inagibile;
- il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/resciso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e che non intenda rientrare nell'abitazione, anche qualora il proprietario si impegni ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità;
- il lavoratore - compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che, alla data degli eventi sismici, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera in modo continuativo, esclusivamente per le necessità e il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es: infermiere, giardiniere, custode, colf, badante, ...) comprendente oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera⁽²⁾ ed agibile⁽³⁾ nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es: usufruttuario, uso);
- il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell'abitazione distrutta o sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.

Qualora le condizioni sopra previste sopravvengano in data successiva al 1° ottobre 2013, la decadenza del contributo opera al verificarsi delle condizioni medesime.

Articolo 9 *Comunicazione variazioni*

Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Articolo 10 *Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo*

Le risorse a copertura dei nuovi contributi per l'autonoma sistemazione sono trasferite dalla Struttura Commissariale ai Comuni secondo le modalità previste dall'Ordinanza n. 4/2012.

Per il solo trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013, gli importi relativi ai contributi riconosciuti dai Comuni in forza delle nuove domande presentate ai sensi della presente ordinanza, sono anticipati ai beneficiari - per tramite dei rispettivi comuni di residenza/abituale dimora - entro il giorno 9 dicembre 2013, fermo restando l'eventuale conguaglio delle somme non più dovute. A tal fine i dati relativi ai beneficiari del nuovo contributo di autonoma sistemazione dovranno essere trasmessi dai Comuni alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 14 ottobre 2013.

— • —

(2) Per abitazione **libera** si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri titolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n.4/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione.

(3) Per abitazione **agibile** si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi.

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Al Sindaco del Comune di _____

Il Sottoscritto _____

(Cognome e Nome)

C H I E D E**L'ASSEGNAZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI OCCORSI IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012 NELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE**DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO**

COMUNE DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA __ / __ / ____
NAZIONALITA' _____	
COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA _____	
VIA/PIAZZA _____	N. _____
CODICE FISCALE _____	TEL. _____ FAX _____
P.E.C./E-mail _____	

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE ED AL TITOLO DI OCCUPAZIONE

(N.B.: barrare le caselle relative alla situazione esistente)

INDIRIZZO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:**ALLA DATA DEL SISMA NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ERA STABILITA**la residenza anagrafica e la dimora abituale la sola dimora abituale (N.B.: è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale)**DATA DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO** ____ / ____ / ____per inagibilità temporanea/parziale (Esito B, C) per inagibilità totale (Esito E) per inagibilità per rischio esterno per ubicazione in zona rossa **TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:**1) proprietà 2) locazione 3) altro _____ (specificare: es. usufrutto, comodato d'uso)**Il contratto di locazione/comodato d'uso è:**sciolto (risolto/resciso) ancora in esecuzione sospeso **E' stata sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:**SI (in data _____) NO **Verrà sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:**SI NO **L'abitazione sgomberata di proprietà è stata venduta prima del ripristino dell'agibilità:**SI (in data _____) NO

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL SISMA

NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE/DIMORANTE NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ALLA DATA DEL SISMA:

tutto il nucleo parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella)

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Nr. Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Età > 65 anni (SI/NO)	Portatore handicap o disabile con invalidità > o = al 67% (SI/NO)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE:

1. nell'abitazione sgomberata
2. altra abitazione in locazione
3. altra abitazione in comodato d'uso
4. tenda, roulotte, camper
5. albergo
6. presso il datore di lavoro (per lavoro a servizio intero)
7. struttura di riposo o struttura socio-sanitaria
8. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata
9. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso in un comune confinante con quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE:

Via/Piazza _____	n. _____
Comune _____	Prov. _____
<i>(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella)</i>	
Via/Piazza _____	n. _____
Comune _____	Prov. _____ n. progr. _____
Via/Piazza _____	n. _____
Comune _____	Prov. _____ n. progr. _____
Via/Piazza _____	n. _____
Comune _____	Prov. _____ n. progr. _____

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE E' DEFINITIVA, IN QUANTO NON E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

per tutto il nucleo per parte del nucleo _____

(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE E' TEMPORANEA, IN QUANTO E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

per tutto il nucleo per parte del nucleo _____

(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

E' STATA PRESENTATA O VERRA' PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO O RICOSTRUZIONE:

(ai sensi delle ordinanze commissariali n.15/2013 e n.16/2013)

SI (data di presentazione _____) NO

**DICHIARAZIONI RESE DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE
DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA
CONCESSA IN LOCAZIONE O IN COMODATO D'USO AL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO**

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ (_____) e residente a _____ (_____) in via _____ in qualità di proprietario dell'abitazione, di cui alla presente domanda, sgomberata con provvedimento della competente autorità

DICHIARA CHE

è stata presentata o verrà presentata domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione *(ai sensi delle ordinanze commissariali n.15/2013 o n.16/2013)*

SI

NO

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

sono stati avviati SI (in data _____) NO

saranno avviati SI (entro la data _____) NO

sono ultimati SI (data fine lavori _____) NO

Comunicazione fine lavori al Comune dal tecnico incaricato: SI (in data _____) NO

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino.

Il sottoscritto NON intende proseguire il contratto di locazione/comodato d'uso al ripristino dell'agibilità.

DICHIARA ALTRESI CHE

Alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità, l'abitazione sgomberata sarà riconsegnata al locatario/comodatario sig./sig.ra _____

E' consapevole che, qualora siano inutilmente decorsi i termini sopra indicati per l'avvio dei lavori ovvero per l'ultimazione degli stessi, il locatario/comodatario richiedente il contributo sig./sig.ra _____ dovrà restituire l'intero importo percepito dal 1° ottobre 2013.

Luogo e Data _____, li _____

Firma del proprietario dichiarante _____

(Qualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta davanti al pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla ovvero sia stata validata elettronicamente con firma digitale, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del proprietario in corso di validità).

**INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE**

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione l'ordinanza del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di concessione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione a partire dal 1° ottobre 2013 a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.

2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare.

3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000). Ai sensi dell'art.75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

4. Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, entro il **31 dicembre 2013**, così come previsto dall'ordinanza commissariale.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade automaticamente dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.75 D.P.R. n.445/2000).

